

N. 01382/2016REG.PROV.COLL.

N. 05686/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5686 del 2014, proposto da:

-OMISSIS-,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Maestri ed Arturo Salerni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, viale Carso, 23,
contro

- MINISTERO dell'INTERNO,

in persona del Ministro p.t.;

- QUESTURA della PROVINCIA di RAVENNA,

in persona del Questore p.t.,

costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA - SEZIONE II n. 00398/2014,
resa tra le parti, concernente diniego rilascio permesso di soggiorno per minore età - ris.danni.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Interno;

Vista l'Ordinanza n. 3485/2014, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 31 luglio 2014,
di reiezione della domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata;

Viste le decisioni interlocutorie n. 160/2015 e n. 5336/2015;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2016, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Udito, alla stessa udienza, l'avv. Paola Saulino dello Stato per gli appellati, nessuno essendo ivi comparso per l'appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Viene proposto ricorso in appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Bologna, ha respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante avverso il decreto del Questore della Provincia di Ravenna Cat. A/11 n. 387/2013 in data 24 settembre 2013, di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per minore età.

Il T.A.R. ha escluso la fondatezza del ricorso in quanto:

“a) l'atto impugnato risulta motivato con riferimento alla circostanza palesemente impediante che l'Azienda Servizi alla persona di Ravenna, che ha in carico lo straniero in questione, richiedeva ed otteneva in data 20.09.2013 dal Giudice tutelare di Ravenna l'autorizzazione per sottoporre [lo stesso] ad esame auxologico; che dal citato esame medico, effettuato il 24.09.2013 presso il locale Ospedale, è stato evidenziato un quadro di maturazione scheletrica compatibile con l'età di 19 anni e considerato che alla luce di quanto sopra lo straniero non riunisce i requisiti per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per minore età in quanto l'esame auxologico ha accertato un'età superiore ai 18 anni;

b) a fronte dell'accertamento medico dianzi indicato –compiuto da un organo sanitario pubblico – che non indica alcun margine di errore in ordine alla maggiore età dell'interessato, le obiezioni delineate in ricorso risultano generiche, prive di qualsiasi riscontro probatorio sul piano teorico-scientifico e nel contempo non risulta nemmeno applicabile al caso in esame la richiamata Circolare del Ministero dell'Interno n.prot.17272/7, per inesistenza dei presupposti di operatività da essa stessa delineati (all.n.4, pag.2/3) ...

d) l'allegazione al ricorso di un asserito passaporto rilasciato in data 30.09.2013 e di un asserito certificato di nascita rilasciato dal Consolato generale di Milano del Bangladesh in data 21.10.2013 (“sulla base dei documenti presentati” verosimilmente dallo stesso istante e che peraltro non sono stati depositati contestualmente in giudizio) è irrilevante perché si tratta di documenti depositati in mera copia semplice e non in copia autenticata nelle forme di legge, mai comunicati all'Autorità procedente e comunque redatti in data successiva all'adozione dell'atto impugnato (24.09.2013)”.

Con il ricorso in esame viene riproposta la questione della mancanza di attendibilità in termini di certezza scientifica dell'esame auxologico, sostenendosi l'insufficienza della rilevazione radiologica ai fini dell'accertamento dell'età, in base anche alla considerazione che “è necessario aggiornare i dati biometrici anche in una prospettiva transculturale, in una valutazione integrata e multidimensionale” (pag. 6 app.).

Si sottolinea inoltre l'erroneità della decisione di primo grado laddove ha negato valenza probatoria ai documenti anagrafici prodotti.

Si sono costituiti in giudizio, senza peraltro svolgere difese, il Ministero dell'Interno e la Questura di Ravenna.

Con Ordinanza n. 3485/2014, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 31 luglio 2014, è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata.

All'ésito della chiamata e passaggio in decisione della causa alla udienza pubblica del 17 dicembre 2014, la Sezione, con decisione n. 160/2015, ritenuto che “al fine di appurare se vi sia o meno incertezza sulla accertata maggiore età dell'odierno appellante, occorra acquisire agli atti del giudizio tutta la documentazione relativa all'esame auxologico, cui egli è stato sottoposto ed il cui esito è stato posto a base della motivazione del provvedimento oggetto del giudizio”, poneva a carico della Questura di Ravenna l'ònere di “adempiere a tale incombente istruttorio, mediante deposito della predetta documentazione in sei copie cartacee oltre che in formato elettronico, nel

termine di giorni trenta dalla data di notificazione (o, se anteriore, dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa) della presente decisione”.

Con successiva decisione n. 5336/2015, assunta all'ésito di nuova chiamata della causa alla udienza pubblica dell'8 ottobre 2015, la Sezione, rilevato che “né nel termine indicato dal Giudice né successivamente la Questura ha provveduto al deposito ordinato” e “considerata tuttora rilevante, ai fini del decidere, l'acquisizione del veduto materiale istruttorio”, rinnovava l'ordine istruttorio a carico della Questura di Ravenna.

In esecuzione di detto ordine, la Questura, con nota prot. n. 3710/2015/cast in data 30 novembre 2015, ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta.

La causa è stata infine chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 28 gennaio 2016.

L'appello è in parte infondato ed in parte inammissibile.

L'accertamento auxologico posto a base del diniego oggetto del giudizio risulta posto in essere, come correttamente rilevato dal T.A.R. e come risulta dalla documentazione depositata dalla Questura di Ravenna all'ésito della disposta istruttoria, su richiesta dell'Azienda Servizi alla Persona di Ravenna al fine di accertare le effettive qualità personali dell'interessato (e ciò “affinché gli onerosi servizi assistenziali ... siano rivolti esclusivamente a chi ne ha diritto”: v. richiesta di autorizzazione all'Ufficio del Giudice Tutelare prot. n. 12786/2013 in data 19 settembre 2013). Ne consegue, in primo luogo, che è infondata (oltre che inammissibile in quanto per la prima volta dedotta in grado di appello) la tesi dell'appellante secondo cui l'accertamento *de quo* sarebbe “finalizzato al procedimento penale” scaturente dall'intervenuto suo deferimento all'A.G. per i reati di cui agli artt. 10-bis del D. Lgs. n. 286/1998, 489 e 495 c.p., essendo al contrario l'anzidetto esame auxologico estraneo ed antecedente al procedimento penale stesso. Parimenti infondata, oltre che nuovamente inammissibile per novità della censura in violazione dell'art. 104 c.p.a., si appalesa altresì la tesi d'appello, secondo cui l'accertamento disposto nel caso di specie sarebbe da “ritenersi radicalmente nullo” per violazione della competenza esclusiva in materia della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni, dal momento che l'invocata competenza del giudice minorile in ordine all'accertamento dell'età attiene alla sola rilevanza dell'età medesima nel procedimento penale, nel quale sussista incertezza circa l'età dell'imputato: v. Cass. pen., sez. II, 28 febbraio 2000, n. 1449). Ad avviso del Collegio, dunque, nessun dubbio sull'età dell'interessato può dirsi emergere dall'esame auxologico, cui egli è stato sottoposto presso il Presidio Ospedaliero di Ravenna in data 24 settembre 2013 e che “ha evidenziato un quadro di maturazione scheletrica compatibile con l'età di 19 anni” (così il relativo referto).

Non ricorre, dunque, a seguito dell'accertamento radiografico, alcuna situazione di incertezza, sì che non è operante la pretesa presunzione della minore età, di cui al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, art. 8, comma 2, richiamata dalla invocata Circolare del Ministero dell'Interno in data 9 luglio 2007 per il caso di “identificazione di migranti minorenni”, solo “qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore”; il che non è, come s'è visto, nel caso all'esame.

L'ésito inequivocabile di accertamenti radiografici compatibili con una età di almeno diciotto anni (nella fattispecie addirittura diciannove anni) vale poi, da un lato, ad escludere la invocata necessità di una ulteriore “valutazione integrata e multidimensionale”, dall'altro ad impedire ch'esso possa essere posto in dubbio dalla documentazione di identità prodotta dall'interessato in primo grado (passaporto e certificato di nascita entrambi di data successiva a quella di adozione del provvedimento questorile oggetto del giudizio e del presupposto accertamento sanitario, dunque rimasti per forza di cose estranei all'istruttoria procedimentale di cui si tratta e pertanto idonei in ipotesi solo a supportare una eventuale istanza di riesame da parte dell'Amministrazione alla luce dei documenti stessi), che, non suscettibile di integrazioni in sede di appello (v. art. 104, comma 2,

c.p.a.), deve essere ritenuta quantomeno di dubbia efficacia identificativa e fidefaciente – indipendentemente dalla formale contestazione di falsità poi mossa in ordine ad essa dalla Questura di Ravenna – a fronte degli esiti privi di incertezza degli esami radiografici ed antropometrici, che non consentono di poter ravvisare nemmeno la semplice insorgenza di un qualche dubbio in ordine all'effettiva età dell'immigrato.

Tanto consente di respingere l'appello nel suo *petitum* di annullamento del provvedimento di reiezione oggetto del giudizio, mentre la domanda, con lo stesso dispiegata, di “risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale ed esistenziale”, va dichiarata inammissibile in quanto per la prima volta proposta in appello, in violazione del ridetto divieto, di cui all'art. 104, comma 1, c.p.a.

L'appello, pertanto, come già detto, va in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile.

Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante alla refusione di spese ed onorari del presente grado in favore degli appellati, liquidandoli in complessivi Euro 2.000,00=, oltre accessori di legge ove dovuti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, commi 1, 2 e 5 e 22, comma 8, del D.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma, addì 28 gennaio 2016, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)